



Coordinamento Nazionale
FP CGIL –Corte dei conti



SUSSIDI

RIAPERTI I TERMINI FINO AL 22 MAGGIO 2019

Come anticipato con il **comunicato unitario** di queste OO.SS. del 17 aprile 2019, la circolare n. 24/2019, pubblicata ieri sulla Intranet, ha **riaperto i termini** per la presentazione delle istanze di **sussidio per l'anno 2017** limitatamente alle tipologie di cui di cui all'art. 9 dell'Atto generale di indirizzo, ivi compresa la nuova tipologia prevista dall'Addendum all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 80 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, in data 6 agosto 2018.

Si rappresentano, di seguito, le principali **novità**:

1. *Per grave situazione economica si intende la sopportazione di spese che incidano per una percentuale maggiore di quella indicata accanto a ciascuno scaglione ISEE della successiva tabella 1 (art. 9, comma 2, Atto generale di indirizzo del 17/04/2019).*

TABELLA 1

Da	0	a 5.000€	2%
Da	5.001 €	a 10.000€	4%
Da	10.001€	a 20.000€	8%
Da	20.001€	a 30.000€	12%
Da	30.001€	a 35.000€	16%
Da	35.001€	a 45.000€	20%

2. *Per grave situazione economica non derivante dalla volontà del destinatario si intende quella derivante da causa di forza maggiore (art. 9, comma 6, Atto generale di indirizzo del 17/04/2019).*
3. *Nel limite di stanziamento di euro 50.000, si introduce un sussidio destinato a casi di grave situazione economica, derivanti da causa di forza maggiore, che non diano luogo a spese altrimenti ammissibili a sussidio (Addendum all'accordo sottoscritto in data 6 agosto 2018). Per tale fattispecie, come ribadito dall'art. 9, comma 7 dell'Atto generale di indirizzo, si applica la relativa disciplina speciale e, a tal fine, deve essere prodotta istanza motivata dell'interessato, corredata di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che illustri lo stato di grave situazione economica derivante da causa di forza maggiore, nonché documentazione idonea a comprovare tale stato.*

L'Atto generale di indirizzo del 17/04/2019 conferma, inoltre, che in *caso di sussidio inerente le spese sanitarie, occorre presentare la dichiarazione dei redditi che attesti le spese sostenute. Le spese sanitarie non devono essere coperte da polizze assicurative.*

Per effetto delle elencate novità, i lavoratori interessati potranno proporre istanza avvalendosi del nuovo modello di cui all'allegato 2 dell'Atto generale di indirizzo e, come da comunicato dell'Amministrazione del 26/11/2018, rivolgersi alla Commissione per informazioni/chiarimenti.

Roma, 19 aprile 2019

S. Di Folco

F. Amidani

U. Cafiero

A. Benedetti

F. Stefanangeli